



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
"Guastella - Landolina"

via Ettore Majorana snc- C.da Gabatutti – 90036 Misilmeri (Pa)

Tel. 0917525597-091546899-C.F. 97382260822

Email (PEO):PAIC8BW002@istruzione.it (PEC) PAIC8BW002@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.icsguastellalandolina.edu.it>

_____Sede dell'Osservatorio di Area sulla Dispersione Scolastica Distretto 9_____



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte del personale docente nell'esercizio delle funzioni didattiche, educative e valutative. Esso integra il Regolamento di Istituto e si coordina con il PTOF, definendo criteri, limiti e responsabilità nell'impiego di strumenti IA in ambito scolastico. L'IA deve essere considerata uno strumento di supporto alla professionalità docente e non un sostituto della funzione educativa. L'ambito di applicazione riguarda tutte le attività riconducibili alla programmazione, erogazione e valutazione della didattica, sia in presenza sia in modalità digitale. L'utilizzo deve essere coerente con le finalità istituzionali e con i principi di centralità della persona, tutela dei minori e trasparenza.

Art. 2 – Libertà di insegnamento e responsabilità professionale

La libertà di insegnamento, garantita dall'ordinamento, consente al docente di scegliere metodologie e strumenti, inclusi quelli basati su IA, purché tali scelte siano coerenti con gli obiettivi educativi deliberati dagli organi collegiali. L'autonomia metodologica non elimina la responsabilità professionale: ogni contenuto proposto agli studenti resta sotto la piena responsabilità del docente. L'uso dell'IA deve essere consapevole, critico e pedagogicamente motivato. È esclusa ogni forma di delega integrale delle funzioni valutative o decisionali a sistemi automatizzati. Il docente deve poter spiegare, giustificare e documentare le proprie scelte metodologiche anche quando supportate da strumenti algoritmici.

Art. 3 – Centralità dello studente

L'adozione di strumenti IA deve sempre perseguire il miglioramento dell'apprendimento e la valorizzazione delle potenzialità individuali. La centralità dello studente implica che l'IA sia utilizzata per personalizzare percorsi, facilitare l'inclusione e sostenere il recupero, senza generare meccanismi automatici di etichettatura o classificazione. È fondamentale che l'utilizzo non comprometta l'autonomia di pensiero dello studente né favorisca dipendenza da strumenti tecnologici. L'IA può rappresentare un supporto nell'elaborazione di materiali o nell'analisi di

bisogni formativi, ma non può sostituire la relazione educativa né ridurre l'interazione umana, che rimane elemento centrale del processo formativo.

Art. 4 – Utilizzo nella progettazione didattica

L'IA può essere utilizzata nella fase di progettazione per generare schemi, tracce, rubriche valutative o materiali di approfondimento. Tuttavia, l'output generato deve essere attentamente verificato, adattato e contestualizzato rispetto al livello della classe e agli obiettivi formativi. Il docente è tenuto a controllare l'accuratezza scientifica e la coerenza pedagogica dei contenuti prodotti. L'uso indiscriminato di materiali generati automaticamente può comportare semplificazioni improprie o errori concettuali. La progettazione didattica resta un'attività professionale complessa che richiede riflessione critica e capacità di mediazione culturale.

Art. 5 – Utilizzo in attività valutativa

La valutazione costituisce atto professionale riservato al docente e non può essere delegata integralmente a sistemi automatizzati. L'IA può supportare la predisposizione di griglie, suggerire criteri o fornire analisi preliminari, ma la decisione finale spetta sempre al docente. L'assegnazione di voti generati automaticamente o la correzione non verificata di elaborati è espressamente vietata. Ogni utilizzo dell'IA in ambito valutativo deve essere trasparente e documentabile. La valutazione deve restare coerente con i criteri approvati dal Collegio e con il principio di equità.

Art. 6 – Divieto di inserimento dati personali

Il docente non può inserire nei sistemi IA dati personali identificativi degli studenti o documenti contenenti informazioni riservate. Tale divieto è coerente con i principi di minimizzazione e sicurezza previsti dal GDPR. L'uso di esempi o casi reali deve avvenire previa anonimizzazione completa. Anche materiali didattici caricati su piattaforme IA devono essere privi di dati sensibili. La violazione di tali disposizioni può comportare responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, responsabilità civile o amministrativa.

Art. 7 – Utilizzo esclusivo di strumenti autorizzati

Per finalità istituzionali il docente deve utilizzare esclusivamente strumenti IA autorizzati dall'Istituto e coperti da adeguate garanzie contrattuali e di sicurezza. L'uso di account personali o di piattaforme non verificate è vietato per attività scolastiche. Tale disposizione tutela sia l'Istituzione sia gli studenti da rischi di trattamento illecito o trasferimenti non controllati di dati. Il rispetto delle configurazioni tecniche predisposte dall'Istituto è obbligatorio.

Art. 8 – Comunicazione agli studenti

La trasparenza richiede che gli studenti siano informati quando l'IA viene utilizzata in attività didattiche o valutative. Il docente deve favorire una comprensione critica del funzionamento e dei limiti dei sistemi, promuovendo consapevolezza e spirito analitico. L'IA non deve essere percepita come autorità infallibile, ma come strumento fallibile che richiede verifica umana. La comunicazione contribuisce allo sviluppo dell'AI literacy.

Art. 9 – Prevenzione del plagio e uso improprio

Il docente deve definire regole chiare sull'uso consentito dell'IA da parte degli studenti, distinguendo tra supporto legittimo e produzione fraudolenta di elaborati. È opportuno integrare verifiche orali, attività in presenza e strumenti di controllo per prevenire l'uso improprio. Le violazioni devono essere trattate secondo il Regolamento disciplinare. L'obiettivo non è meramente sanzionatorio, ma educativo.

Art. 10 – Aggiornamento professionale

L'introduzione dell'IA comporta necessità di aggiornamento continuo. Il docente è tenuto a partecipare ai percorsi formativi organizzati dall'Istituto, acquisendo competenze su rischi, bias e tutela dei dati. La formazione rappresenta strumento di prevenzione delle responsabilità e di miglioramento della qualità didattica.

Art. 11 – Violazioni disciplinari specifiche

Costituiscono violazioni l'uso di sistemi non autorizzati, l'inserimento di dati personali o la delega totale della valutazione. Le sanzioni sono applicate nel rispetto del CCNL e del Codice disciplinare. La valutazione della condotta tiene conto di gravità, dolo o colpa e danno prodotto.

Art. 12 – Monitoraggio e riesame

Il presente Regolamento è soggetto a verifica periodica in Collegio Docenti e aggiornamento in caso di evoluzione normativa o tecnologica. Il monitoraggio consente di adeguare le disposizioni alle nuove esigenze educative e ai nuovi rischi. L'obiettivo è garantire innovazione responsabile e tutela dei diritti.

Il presente Regolamento è approvato con Delibera n. del Collegio dei docenti del 14.04.2026 e con Delibera n. del del Consiglio di Istituto del 14.04.2026